SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 853-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(SIGNORELLO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro della Difesa

(SARTI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(ARIOSTO)

(V. *Stampato n.* **853**)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1981
(V. *Stampato Camera n.* **2313**)

modificato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 28 luglio 1982, e unificato con il disegno di legge
(V. *Stampato Camera n.* **911**)

d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, CONTU, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI Giovannino, LA ROCCA, MORAZZONI, PATRIA, PEZZATI e TOMBESI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 agosto 1982

Disposizioni per la difesa del mare

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile attua, tenuto conto degli indirizzi comunitari, la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo in particolare nel rispetto delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni ad altre amministrazioni:

a) alla formazione, d'intesa con le Regioni, del piano generale delle coste, valido per tutto il territorio nazionale, che è approvato dal CIPE. Il piano indirizza, promuove e coordina le attività pubbliche e private in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti, salva la disciplina degli scarichi in mare di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, prevedendo tra l'altro la suddivisione in zone del demanio marittimo secondo la destinazione d'uso delle stesse e i modi di utilizzazione del mare, sulla scorta delle scelte effettuate dalla programmazione nazionale nonchè degli interessi ecologici ed economici del paese;

b) a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979. Ai componenti della Consulta e dell'ufficio di segreteria nonchè agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta in attuazione della presente legge, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osserva-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO II

VIGILANZA IN MARE

Art. 2.

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 1, nonchè per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile:

a) provvede alla istituzione di un servizio di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) provvede al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) provvede, d'intesa con il Ministro della difesa, alla istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979.

TITOLO II

VIGILANZA IN MARE

Art. 2.

Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonchè per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonchè di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera *b*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

Per assicurare il servizio di vigilanza costiera di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, sarà organizzato un idoneo sistema di assistenza alla navigazione lungo le coste anche con l'impiego di radar.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere *a*) e *b*), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

Art. 3.

Per i fini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.

Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonchè per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.

Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:

1) Mar Ligure e Alto Tirreno;
2) Medio e Basso Tirreno;
3) Acque della Sardegna;
4) Acque della Sicilia;
5) Ionio e Basso Adriatico;
6) Alto e Medio Adriatico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per le spese necessarie all'installazione degli impianti e dei loro collegamenti, con le relative dotazioni e gli accessori, è autorizzata per il periodo 1980-1982 la complessiva spesa di lire 4.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le quote relative agli anni finanziari 1980-1981 vengono determinate rispettivamente in lire 800 milioni e 2.000 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attività svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonchè agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.

Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonchè per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino.

Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

Alla istituzione del servizio di intervento per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, si provvederà mediante la costruzione, l'acquisto o il noleggio di unità navali, anche di trasporto o di rimorchio, strutturate ed attrezzate per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, nonchè per ogni altra operazione tecnicamente possibile in casi di emergenza.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità navali sopra indicate, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1981-1984 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 13.200 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonchè di mezzi di trasporto e di rimorchio.

Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonchè per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilità, si potrà far luogo al noleggio temporaneo delle unità occorrenti.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonchè per i fini di cui

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2.

In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.

Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.

All'onere relativo si provvede a carico del del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

Art. 5.

Al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali di vario tipo, da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate con rapidità di interventi anche in navigazione di altura e in condizione atmosferiche avverse.

Art. 5.

Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonchè di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per l'acquisizione delle predette unità navali, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il 1981-1984 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1981 viene determinata in lire 6.000 milioni.

Art. 6.

Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed elicotteri, da iscrivere rispettivamente nel quadro del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali dovranno essere progettate ed attrezzate anche per il soccorso in zone di altura e per eventuali operazioni antinquinamento.

Le particolari caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire saranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro della difesa. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo dal 1981 al 1984 la spesa complessiva di lire 150.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonchè dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.

Art. 6.

Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La quota relativa al 1981 viene determinata in lire 8.000 milioni.

Art. 7.

Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa potranno essere affidate alla medesima direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

Art. 8.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei progetti, dei contratti, nonchè delle convenzioni necessarie per l'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 5 e 6. I pareri della commissione sostituiscono tutti i pareri prescritti in via preventiva dalle norme vigenti.

La commissione, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

un magistrato del Consiglio di Stato;

il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

il presidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

il presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali;

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.

Art. 7.

Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 8.

I progetti ed i contratti nonchè gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composto da:

1) il Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

2) il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione marina;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

il capo dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

un ufficiale ammiraglio designato dal Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 9.

Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, è affidato alla Marina militare, che provvederà anche all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il ser-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

4) il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

5) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

6) il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

7) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

8) il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

9) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;

11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

12) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.

I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 9.

Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, è affidato alla Marina militare, che provvederà all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il ser-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui al precedente articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa.

Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

TITOLO III

PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI

Art. 10.

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni di idrocarburi, o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli in-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentito, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa.

Identico.

TITOLO III

PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI

Art. 10.

Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.

Art. 11.

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente ma-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

teressi connessi, l'autorità marittima, nella cui giurisdizione si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo dichiara la emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Se la gravità del pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da involgere interessi che trascendono l'ambito locale e non sia fronteggiabile con i mezzi di cui il capo di compartimento dispone, il Ministro della marina mercantile può dichiarare l'emergenza nazionale assumendo la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento nazionale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Ai fini di cui ai precedenti commi il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta di cui al precedente articolo 1, adotta il piano nazionale operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, per i casi di emergenza nazionale. I capi dei compar-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.

Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 34.

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

timenti marittimi, sentite le Regioni, i comuni e le prefetture interessati, adottano, per i casi di emergenza locale, i piani di pronto intervento che sono approvati con decreti dei direttori marittimi.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi.

Art. 11.

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave, nonchè il proprietario o il responsabile di un mezzo, di un impianto situato sulla piattaforma continentale e sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi, o di altre sostanze nocive, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a scongiurare tale pericolo e ad eliminare gli effetti già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di estrema urgenza l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.

Art. 12.

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

Identico.

Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 12.

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti per i casi di emergenza nazionale, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di « emergenza locale » previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

(*V. il penultimo comma del presente articolo*).

Art. 13.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui al precedente articolo 10 nonchè per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il Ministro della protezione civile, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

Identico.

Collocato, in un testo modificato, come ultimo comma del presente articolo.

Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al primo comma.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

Art. 14.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonchè per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui al precedente articolo, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 14.

Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonchè le altre sostanze, nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 15.

Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 16.

Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonchè le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco « A » allegato alla presente legge.

Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'elenco di cui al precedente primo comma può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile.

Art. 16.

Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 17.

Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.

Art. 18.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono sostituiti dai seguenti:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro della marina mercantile, su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobili.

Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 18.

Il Ministro della marina mercantile provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 17.

Le navi italiane, alle quali si applica la normativa internazionale menzionata al precedente articolo 16, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonchè a farne denuncia al comandante del porto di arrivo o all'autorità consolare ai sensi dell'articolo 182 del codice della navigazione.

Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) riguardanti i libri di bordo.

Art. 18.

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni del precedente articolo 15 o la normativa internazionale di cui è menzione al precedente articolo 16, nonchè il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonchè a farne denuncia al comandante del porto più vicino.

Identico.

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo.

Art. 20.

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17, nonchè il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'articolo 16.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Per il comandante della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

Art. 19.

Il comandante della nave, che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 17, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 500.000.

Art. 20.

In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonchè a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subìto condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata.

Soppresso.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 21.

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 22.

La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive all'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonchè al personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

Art. 23.

La lettera *e*) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonchè al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

Art. 24.

Identico.

TITOLO V

RISERVE MARINE

Art. 25.

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonchè di valorizzazione dell'area;

d) i riflessi della protezione dei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonchè sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonchè da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.

Art. 27.

Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonchè la balneazione;

c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonchè di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;

c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonchè di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;

d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

Art. 28.

In attuazione dei princìpi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

a) il comandante di porto che la presiede;

b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime;

g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro della marina mercantile la gestione della riserva può essere delegata a enti pubblici anche territoriali, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute, cooperative e consorzi di pescatori.

La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

Il regolamento viene approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Art. 29.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino.

La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino, di cui:

a) cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri;

b) due in rappresentanza delle regioni designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) due docenti di discipline attinenti alla tutela dell'ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.

In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purchè di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

La sezione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato.

Art. 30.

Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 31.

Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

1) Golfo di Portofino;

2) Cinque Terre;

3) Secche della Meloria;

4) Arcipelago Toscano;

5) Isole Pontine;

6) Isola di Ustica;

7) Isole Eolie;

8) Isole Egadi;

9) Isole Ciclopi;

10) Porto Cesareo;

11) Torre Guaceto;

12) Isole Tremiti;

13) Golfo di Trieste;

14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;

15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

16) Capo Caccia, Isola Piana;

17) Isole Pelagie;

18) Punta Campanella;

19) Capo Rizzuto;

20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

Art. 32.

Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO V

ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 24.

In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge concernenti la revisione e la delimitazione delle circoscrizioni della marina mercantile, al fine di garantire la massima funzionalità degli uffici anche in relazione ai compiti previsti dalla presente legge nonchè all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale secondo i princìpi del diritto internazionale.

Art. 25.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, norme aventi valore di legge per la istituzione di un Ispettorato centrale per la difesa del mare, cui sarà affidato l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, e il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei servizi indicati all'articolo 2, nonchè per il potenziamento, con nuovo personale e con adeguati mezzi e infrastrutture, dei compartimenti marittimi in cui hanno sede le direzioni marittime.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO VI

ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 33.

In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonchè all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale, secondo i princìpi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.

A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.

Art. 34.

Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'Ispettorato avrà compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, per l'attuazione dei piani operativi di cui all'articolo 10.

Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede direzioni marittime saranno istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato.

L'Ispettorato sarà articolato in due divisioni, di cui una svolgerà le funzioni tecnico-operative e l'altra le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e adempirà inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

All'Ispettorato sarà preposto un dirigente superiore dei ruoli tecnici dell'Amministrazione dello Stato, o un esperto scelto fra tecnici di comprovata esperienza e professionalità. Alle due divisioni saranno rispettivamente preposti un primo dirigente tecnico e un primo dirigente amministrativo. Alle sezioni locali, istituite presso i compartimenti sedi di direzioni marittime, saranno preposti ispettori, in possesso di laurea, con qualifica tecnica della 7ª o 8ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, con lo stesso provvedimento si procederà alla variazione della tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla previsione di profili professionali degli impiegati civili, per un numero strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Ispettorato, nonchè all'adeguamento, da attuarsi gradualmente nel-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonchè di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.

L'Ispettorato è articolato in due divisioni; ad esso è preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella « B » allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unità nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unità nel VII livello, 42 unità nel VI livello,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'arco di quattro anni a partire dal 1981, della dotazione organica per ogni qualifica funzionale, comunque per un numero di posti complessivo non superiore a 330.

Contemporaneamente all'emanazione delle norme delegate di cui al primo comma il Ministro della marina mercantile provvederà a fissare con proprio decreto, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Nei concorsi per la prima copertura dei nuovi posti di cui alla presente legge, il 20 per cento dei posti stessi potrà essere riservato a favore del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia con il Ministero della marina mercantile un contratto di formazione-lavoro ai sen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

25 unità nel V livello, 296 unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66 unità nel II livello.

Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.

I profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terrà conto anche delle necessità di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonchè di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.

L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvederà, con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresì, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

si della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 35.

Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro « B » annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro « C » allegato alla presente legge.

La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.

La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni.

Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.

Art. 36.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui al quadro « C » allegato alla presente legge.

La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 26.

In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle capitanerie medesime, il Governo è delegato nel frattempo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per adeguare la consistenza organica del personale militare delle capitanerie di porto alle immediate esigenze di cui alla presente legge, mediante incrementi organici, da realizzarsi nell'arco di quattro anni a partire dall'anno 1981, di 51 ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, da ripartire nei vari gradi, e di 152 sottufficiali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.

Art. 37.

In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.

Per realizzare tale incremento:

a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato « D »);

b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di 2 unità e di 20 unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;

c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, così come sostituito dal quadro « D » allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, così come sostituito dal quadro « D » allegato alla presente legge;

e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato di 234 unità; l'aumento è riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.

Art. 38.

L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 34 e 37 è valutato per l'anno 1982 in lire 2.000 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 35 e 36, valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 39.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonchè alle nuove dotazioni di personale.

Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO VI

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 27.

All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1980 e di lire 29.200 milioni nell'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 40.

All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce « Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana ».

Identico.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.

Art. 42.

Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1, ed alle modifiche della sua

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonchè agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 43.

L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile, è così integrato:

« 5-*bis*) il funzionario del Ministero della marina mercantile preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI È VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO

Acetaldeide

Acetato di amile normale

Acetato di butile normale

Acetato di butile secondario

Acetato di 2-etossietile

Acetato di etile

Acetato di isoamile

Acetato di metile

Acetato di propile normale

Acetato di vinile

Acetilato di butile normale

Acetone

Acido acetico

Acido acrilico

Acido butirrico

Acido citrico (10 per cento-25 per cento)

Acido cloracetico

Acido cloridrico

Acido clorosolfonico

Acido cresilico

Acido eptanoico

Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento)

Acido formico

Acido fosforico

Acido lattico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO *A*

SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI È VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Acidi naftenici

Acido nitrico (90 per cento)

Acido ossalico (10 per cento-25 per cento)

Acido propionico

Acido solforico

Acido solforico fumante (*oleum*)

Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento)

Acrilato di etile

Acrilato di 2-etilesile

Acrilato di isobutile

Acrilato di metile

Acrilonitrile

Acroleina

Adiponitrile

Alchilbenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata)

Alcol allilico

Alcol amilico normale

Alcol benzilico

Alcol 2-etilesilico

Alcol furfurilico

Alcol metil-amilico

Aceton-cianidrina

Alcol nonilico

Alcol propilico normale

Aldeide butirrica normale

Aldeide crotonica

Allume (soluzione al 15 per cento)

Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina)

Ammoniaca (soluzione al 28 per cento)

Anidride acetica

Anidride ftalica (liquefatta)

Anidride propionica

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Anilina

Benzene

Bicromato di sodio (soluzione)

Bisolfuro di carbonio

Butilene glicol(i)

Butirrato di butile

Cicloesano

Cicloesanolo

Cicloesanone

Cicloesilammina

Cimene (parametilisopropilbenzene)

Cloridrine (grezze)

Clorobenzene (monocloro benzene)

Cloroformio

Cloroprene

Para-clorotoluene

Cloruro d'acetile

Cloruro d'allile

Cloruro di benzile

Cloruro di metilene

Cloruro di vinilidene

Cresoli

Creosoto

Cumene

Decaidronaftalene

Decano

Diacetonalcole

Dibromo etilene

Diclorobenzene

Dicloroetilene (o bicloroetilene)

Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Dietilammina

Dietilbenzene (miscela di isomeri)

Dietilchetone (3 pentanone)

Dietilene glicol etere monoetilico

Dietilene triammina

Difenile e difeniletere

D-isobutil chetone

Di-isobutilene

Di-isocianato di toluilene

Di-isopropilammina

Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento)

Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)

Dimetilformamide

1.4 Diossano

Di-isopropanolamina

Dodecilbenzene

Epicloridrina

Esametil-diamina

Etere benzilico

Etere dicloroetilico

Etere etilico

Etere isopropilico

Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo)

Etil-amil-chetono

Etilbenzene

Etilcicloesano

2-etil-3 propilacroleina

Etilendiammina

Etilen-cianidrina

Fenolo

Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento)

Fosfato di tricresile

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Di-isobutil chetone

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Dimetilformaldeide

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Fosforo (elementare)

Tetraidronaftalina

Idrossido di calcio (soluzione)

Idrossido di sodio

Isobutanolo (alcol iso-butilico)

Isobutiraldeide

Isoforone

Isopentano

Isoprene

Isopropanolammina

Isopropilammina

Isopropil cicloesano

Isottano

Lattato di etile

Metacrilato di butile

Metacrilato di isobutile

Metacrilato di metile

2-metil 5 etil piridina

2-metil pentene

Metil-stirene-alfa

Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)

Monoetanolamina

Monoisopropilamina

Monometiletanolammina

Monopropilammina (propilamina)

Morfolina

Naftalene (liquefatta)

Nitrobenzene

2-nitropropano

Nitrotoluene (ortonotrotoluene)

Nonilfenolo

Olio di canfora

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Ossido di mesitile

Ottanolo normale

Pentacloretano

Pentaclorofenato di sodio (soluzione)

Pentano normale

Piombo tetraetile

Piombo tetrametile

Piridina

Potassa caustica (idrossido di potassio)

Beta-propiolattone

Propionaldeide

Sego

Stirene

Tetracloretilene (percloretilene)

Tetracloruro di carbonio

Tetracloruro di silicio

Tetracloruro di titanio

Tetraidrofurano

Tetrametilbenzene

Toluene

Trementina

Tricloretano

Tricloretilene

Trietanolammina

Trietilamina

Trimetilbenzene

Xilene (miscele di isomeri)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione

QUADRO *A* - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

C	Dirigente generale	7	Direttore generale	7
D	Dirigente superiore	9	Vice direttore generale . .	6
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale	3
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione . .	25
		41		

QUADRO *B* - DIRIGENTI TECNICI

D	Dirigente superiore	2	Capo ispettorato tecnico .	1
			Ispettore generale tecnico	1
E	Primo dirigente	2	Direttore di divisione dello ispettorato tecnico . .	2
		4		

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO *C*

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

QUADRO A

Qualifica	Posti di qualifica
Ispettore	9
Ispettore capo aggiunto	9
Totale	18

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

QUADRO B

Qualifica	Posti di qualifica
Perito (VI livello)	32

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO *D*

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di incarico, di comando o di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Ammiraglio Ispettore			1		
Contrammiraglio . .	scolta		7	1 ogni 3 anni (*b*)	1/4 dei contrammiragli non ancora valutati
Capitano di vascello	scolta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	55	1 o 2 (*c*)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scolta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	107	8 o 7 (*d*)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità		66		
Tenente di vascello .	scolta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	140	13 o 14 (*e*)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	77		
Guardiamarina . .	anzianità				

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31.
(*c*) Ciclo di 2 anni: 2 promozioni nel primo anno e 1 promozione nel secondo.
(*d*) Ciclo di 3 anni: 8 promozioni nel primo e terzo e 7 promozioni nel secondo.
(*e*) Ciclo di 3 anni: 13 promozioni nel primo e terzo e 14 promozioni nel secondo.